



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



**Commissione Mista, Stato, Regioni e Province Autonome
per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di
controllo
dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020**

L'eleggibilità della spesa ai sensi del DPR 22/2018. Approfondimenti nell'ambito
dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea

Milano, 29 Maggio 2019

II DPR 22/2018

- definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014/2020;
- assicura la continuità rispetto al Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, che resta valido per la fase di programmazione 2007/2013;
- è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU (26/03/2018);
- introduce nuove norme (e adegua quelle già in vigore) al fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013;
- rinvia alle diverse disposizioni previste dai regolamenti europei in relazione al periodo temporale di ammissibilità delle spese;



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Struttura ed elementi innovativi

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Periodo di ammissibilità della spesa

Art. 4 – Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni ed operazioni rimborsabili

Art. 5 – Contributi in natura

Art. 6 – Ammortamento

Art. 7 – Premi

Art. 8 – Spese connesse al credito di imposta

NEW

Definisce le modalità di calcolo del costo annuo lordo del personale

NEW

Concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste adeguate verifiche per assicurare la tracciabilità e la corretta rendicontazione all'UE degli importi riconosciuti ai beneficiari



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Struttura ed elementi innovativi

Art. 9 – Spese connesse all’esonero contributivo

Art. 10 – Strumenti finanziari

Art. 11 – Spese connesse all’operazione

Art. 12 - Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione

Art. 13 – Spese non ammissibili

Art. 14 – Spese che generano entrate nette

NEW

Ammissibilità vincolata all’effettivo utilizzo mediante compensazione, al perseguimento di priorità e obiettivi previsti dal PO

NEW

Spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari



*Agencia per la
Coesione Territoriale*

Struttura ed elementi innovativi

Art. 15 – Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

Art. 16 – Acquisto di materiale usato

Art. 17 – Acquisto di terreni

Art. 18 – Acquisto di edifici

Art. 19 – Locazione finanziaria

Art. 20 – Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni

Art. 21 – Stabilità delle operazioni

Art. 22 – Spese relative all'Assistenza tecnica

Art. 23 – Entrata in vigore



*Agencia per la
Coesione Territoriale*

Art. 15

Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse

1. *Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera c) , del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.*
2. *Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.*
3. *Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.*



Ammissibilità dell'IVA negli affidamenti in house

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA

Circolare 34/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi"



un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.



Agenzia per la
Coesione Territoriale

il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un **rapporto giuridico sinallagmatico**, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Risultano, invece, escluse dal campo di applicazione dell'IVA tutte quelle "operazioni" nelle quali il soggetto che riceve il contributo non ha alcuna prestazione da eseguire, quale un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere qualcosa.

La stessa condizione – con riferimento all'erogazione di un corrispettivo a fronte dell'esecuzione di una prestazione di servizi – si realizza **anche quando i contratti sottoscritti non rientrano**, da un punto di vista oggettivo, **nel codice dei contratti pubblici**, o quelli sottoscritti con soggetti per i quali tale normativa non è applicabile (ad esempio le società operanti secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*).



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Ammissibilità degli affidamenti diretti (in house providing)

La recente normativa D.Lgs. 50/2016 (art. 192) disciplina l'introduzione, presso l'ANAC, di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in-house. L'iscrizione costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in-house.

Vista la novità del D.Lgs. 50/2016 e delle sue declinazioni, la mancanza dell'iscrizione comporta un vizio solo formale e sanabile o pregiudica tutta la spesa?

L'art. 192 al comma 1, ha previsto l'istituzione presso l'ANAC di un **elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

La presentazione della domanda di iscrizione presso il suddetto elenco, attivo dal Gennaio 2018, costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house.



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Ammissibilità dell'IRAP

Tutti i soggetti italiani partecipanti come capofila o partner ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, potranno rendicontare l'IRAP come costo reale qualora calcolato in applicazione del “metodo retributivo” e l'imposta sia direttamente collegata ai costi del personale impiegato nel progetto.



Il “metodo retributivo” prevede, che la base imponibile ai fini IRAP sia determinata dalla somma delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi a questi ultimi assimilati e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative o per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.



*Agenzia per la
Cooperazione Territoriale*

L'IRAP è
ammissibile
come
componente di
costo:

quando riguarda **Enti Non Commerciali (ENC)** di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;

quando riguarda le **Amministrazioni Pubbliche (AP)** di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;

quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il **metodo retributivo**, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;



In tutti gli altri casi, ovvero per i soggetti passivi che determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l'imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull'operazione finanziata.

non sarà ammissibile rendicontare l'IRAP da parte delle Amministrazioni Regionali, in considerazione del fatto che l'IRAP figura tra le entrate indicate nel loro bilancio.



l'esatta individuazione del profilo soggettivo del beneficiario risulta dunque determinante ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta dei contributi erogati al beneficiario stesso.




*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

STAFF COST

Distacco di personale

QUESITO


Il costo del personale in distacco presso un Beneficiario di un progetto di Cooperazione Territoriale può essere considerato come “staff cost”?



Il dubbio nasce dall'interpretazione da dare a quanto previsto nel Manuale per la Rendicontazione e i Controlli dei Programmi di CTE che, al punto 4.1 “Costi del personale” sembra prevedere la necessità che il personale sia alle dipendenze dirette del Beneficiario (*...le spese relative ai costi del personale sono date dai costi del lavoro lordi relativi al personale **alle dipendenze** del Beneficiario sostenuti per l'operazione ammessa a finanziamento).*



Il partner di progetto può rendicontare soltanto spese effettivamente sostenute, pertanto il Beneficiario potrà rendicontare le spese di personale dell'ente presso cui è in servizio il lavoratore distaccato, solo a seguito di rimborso a quest'ultimo.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Il comando (distacco) del dipendente presso altra struttura **non incide sullo stato giuridico del dipendente**, né comporta il sorgere di un nuovo rapporto di impiego con l'ente di destinazione, ma lascia inalterato quello originario alla cui disciplina il dipendente rimane sottoposto, con la sola evidente eccezione concernente il rapporto gerarchico nel quale, all'ente di appartenenza, si sostituisce quello di destinazione.

La posizione del soggetto comandato, pur non comportando alcuna alterazione del rapporto di impiego, tuttavia implica una rilevante modificazione in senso oggettivo, giacché l'impiegato viene destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un ente diverso da quello di appartenenza, rilevando che il c.d. "rapporto organico" continua ad intercorrere tra il dipendente e l'ente di appartenenza o di titolarità, mentre si modifica il c.d. "rapporto di servizio", atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo – funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova struttura di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera per il periodo di tempo considerato.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Applicazione della normativa del CUP nell'ambito dei progetti CTE

CUP

- natura e tipologia;
- settore d'intervento; localizzazione territoriale specifica;
- copertura finanziaria;
- settore di attività economica prevalente del soggetto beneficiario dell'investimento pubblico

trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari

La normativa relativa al CUP vale solo per le Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia

L'obbligo di richiedere il CUP per tutti i progetti ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali è **esteso a tutti i fondi comunitari**. La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo".



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Nell'ambito della Cooperazione Territoriale, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nelle Linee guida per l'utilizzo del CUP, precisa che la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto di investimento pubblico cui compete l'attuazione degli interventi.

se i contributi sono erogati a Enti pubblici (Comuni, Comunità montane etc.): **il CUP è chiesto dall'Ente**

se i contributi sono erogati a soggetti privati: in questo caso i CUP (tanti quanti sono i soggetti privati) **vanno richiesti dall'Autorità di gestione, se italiana, o, altrimenti, dall'ente pubblico che coordina il programma per la parte italiana.**



Agenzia per la
Coesione Territoriale

Grazie per la vostra
attenzione!



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



06965178
49
06965175



comunicazione@agenziacoessione.g
ov.it



@AgenziaCoesione